333/18 R

N. 8339/17 R.G.N.R.

51/18 C.R

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE QUINTA PENALE

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Sebastiano Mignemi Presidente

dott.ssa Laura Benanti Giudice rel.

dott.ssa Patricia Di Marco Giudice

riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.01.2019; pronunciando sull'istanza di riesame avanzata dalla difesa di Gianino Francesco avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. presso il Tribunale di Catania in data 18.12.2018;

esaminati gli atti del procedimento in epigrafe indicato, letta la memoria con gli allegati ed udite le conclusioni del difensore e del P.m., intervenuti all'udienza camerale;

Osserva

1.La misura reale oggetto dell'odierna richiesta di riesame è costituita dal provvedimento con cui, in data 18.12.2018, il G.I.P. di Catania ha disposto il sequestro preventivo della somma complessiva di € 460.315,56, in quanto profitto diretto dei reati di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. contestati ai capi 1) e 2), nonché, in via sussidiaria, per il caso di impossibilità di procedere a confisca diretta della massa monetaria, di beni mobili ed immobili o valori mobiliari fino a tale importo.
Avverso la misura la difesa di Gianino Francesco ha interposto gravame, sostenendo la mancanza di gravità indiziaria per ambedue le imputazioni provvisorie ascritte al proprio assistito e, concludendo, conseguentemente, per l'annullamento del decreto (gli argomenti difensivi verranno sviluppati più avanti).

2. Una premessa metodologica è doverosa. Stante la complessità, nonché la mole degli elementi che costituiscono il compendio investigativo, sintetizzato nell'informativa dell'1.10.2018, redatta congiuntamente dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dal Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della G.d.F., dalla Squadra Mobile e dal N.P.E.F. di Catania, al fine di evitare inutili appesantimenti si rinvierà, per quanto qui non espressamente affrontato, al decreto ed alla richiesta cautelare, atti, noti alla difesa, che debbono ritenersi parte integrante della presente motivazione ed intendersi di seguito riportati.

Del resto, riguardo al richiamo all'ordinanza cautelare, ed, analogamente, al decreto, per costante orientamento della Suprema Corte, i provvedimenti del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del Riesame sono tra loro complementari e strettamente collegati e, nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura (cfr. *ex plurimis* Cass. Pen., sez. II, n. 774/07). E' dunque ammissibile, da parte del Tribunale del Riesame, procedere ad una motivazione del provvedimento per relationem, idonea a svolgere una funzione integrativa, inserendosi in un contesto che disattende i motivi di gravame con un richiamo ad accertamenti ed argomentazioni già contenuti nel provvedimento impugnato, a condizione che la stessa non si traduca in un generico rinvio all'ordinanza del primo giudice ed in una sostanziale vanificazione del mezzo di impugnazione (cfr. Cass. Pen., S.U., n. 919/03; v. anche Sez. 1, n. 5615/1997, Alati, secondo cui "anche nel procedimento "de libertate" è legittima la motivazione "per relationem" che faccia riferimento alle ragioni esposte in altri provvedimenti, purché noti all'interessato, definitivi o ancora soggetti a impugnazione).

Per le medesime ragioni di brevità, il decreto del g.i.p. e la richiesta del p.m. verranno anche adoperati come "piattaforma di lavoro", ossia riportati testualmente ed integrati con le argomentazioni di stretta pertinenza di questo tribunale, non apparendo utile, né opportuno, ripercorrere ancora una volta evidenze indiziarie che sono state in essi già puntualmente rappresentate.

3. Ciò premesso, le indagini compendiate nell'informativa sopra richiamata evidenziavano le modalità illegittime attraverso le quali le navi dell'organizzazione non governativa Medici Senza Frontiere, Vos Prudence e Aquarius, smaltivano i rifiuti solidi prodotti nel corso delle operazioni di salvataggio ed assistenza medica dei migranti condotte nel Mediterraneo nel periodo compreso tra il gennaio 2017 ed il maggio 2018.

Tanto emergeva dalle operazioni di intercettazione sull'utenza telefonica di Gianino Francesco, titolare dell'agenzia "Mediterranean Shipping Agency" ed agente marittimo per conto dei centri operativi di Bruxelles ed Amsterdam di MSF, che facevano registrare conversazioni attinenti a modalità di classificazione dei rifiuti difformi da quelle di legge. In particolare, gli indumenti indossati dai migranti, gli scarti degli alimenti somministrati a costoro, i materiali sanitari adoperati per l'assistenza medica a bordo venivano "*sistematicamente qualificati, conferiti e smaltiti come rifiuti solidi urbani o speciali non pericolosi, eludendo i rigidi trattamenti imposti dalla loro natura infettiva*" (p. 8 della richiesta).

Un riscontro all'attività tecnica di captazione proveniva dagli esiti di un controllo effettuato dalla G.d.F. il 10.05.2018, allorché nell'area portuale di Catania, all'interno di un mezzo compattatore di proprietà della ditta concessionaria contenente i rifiuti solidi scaricati poco prima dalla nave

Aquarius dopo lo sbarco di n. 105 migranti, tra i due metri cubi di rifiuti conferiti, pari a circa 80 kg, venivano rinvenuti indumenti con tracce di materiale e liquido biologico e rifiuti sanitari a rischio infettivo, quali siringhe, garze, guanti e mascherine, con evidenti tracce ematiche.

L'esame degli atti acquisiti presso gli uffici siciliani e calabresi delle autorità sanitarie portuali e marittime, relativi alle condizioni di salute dei migranti al momento dello sbarco ed alle dichiarazioni obbligatorie sui rifiuti presentate dai comandanti delle navi, in uno alla documentazione acquisita presso l'agenzia marittima di Francesco Gianino ed attestante i servizi portuali svolti nei confronti delle navi Vos Prudence ed Aquarius, attestava i consistenti risparmi di spesa realizzati dalle ONG che dette imbarcazioni avevano noleggiato.

Fulcro del traffico illecito veniva ritenuto il Gianino, il quale, in forza dei costi ridotti assicurati con la propria intermediazione, avrebbe acquisito un monopolio di fatto nella gestione dei servizi portuali legati alle attività S.A.R. delle ONG impegnate nel Mediterraneo centrale.

All'agente marittimo competeva, invero, la predisposizione della documentazione sugli arrivi e le partenze delle navi nel porto di Augusta, la gestione dei contatti con le sub-agenzie presso gli altri porti di approdo, la predisposizione della documentazione sugli imbarchi e gli sbarchi dell'equipaggio e dei passeggeri, l'organizzazione delle forniture di bordo e dei materiali inclusi nei kit forniti ai migranti soccorsi. In tale ambito, era demandata al Gianino la gestione dei rapporti con i fornitori del servizio di raccolta dei rifiuti di bordo, nella specie, per il porto di Augusta, la società G.E.S.P.I. s.r.l.; per gli approdi presso il porto di Catania, si avvaleva dell'intermediazione della "Romeo Shipping s.r.l." di Romeo Giovanni Ivan che, a sua, volta, si rivolgeva alla società cooperativa La Portuale II, aggiudicataria del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti all'interno del porto del capoluogo etneo.

Le modalità della raccolta dei rifiuti erano sostanzialmente le medesime, sia a Catania che a Ragusa. Il servizio veniva espletato mediante un barchino, posizionato a ridosso delle navi. I rifiuti prodotti dalle imbarcazioni venivano scaricati sottobordo e poi trasportati in discarica per lo smaltimento.

E' importante riportare l'indicazione delle fasi attraverso cui si articolava il servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi in porto, per come esposto a pagina 10 della richiesta cautelare.

"1. Trasmissione alle competenti autorità marittime e/o all'agenzia marittima raccomandataria del modulo notifica (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 182/2003) dell'arrivo in porto della nave da parte del Comandante, con l'indicazione dei quantitativi di rifiuti da conferire;

2. attivazione del gestore dell'impianto portuale il quale organizza il servizio tenendo conto delle tipologie di rifiuti dichiarati nel foglio di notifica;

3. l'operatore ecologico portuale consegna al comandante o suo preposto il cd. "Buono di servizio giornaliero" (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), il quale viene dallo stesso controfirmato come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato;

4. l'unità locale che ha ricevuto le copie dei buoni di servizio giornalieri provvede ad effettuare le operazioni previste attraverso la compilazione del Registro Cronologico ed i successivi adempimenti di carattere amministrativo finalizzati alle operazioni di smaltimento in discarica."

Di analoga utilità è l'indicazione, contenuta alle pagine 14-18 della richiesta, della disciplina normativa dei rifiuti prodotti dalle navi. Se ne riportano, di seguito, ampi stralci, per comodità di lettura.

"*La gestione dei rifiuti prodotti dalle navi trova specifica disciplina in numerosi strumenti normativi di fonte internazionale, ispirati all'esigenza di contemperare la tutela dei mari dall'inquinamento transfrontaliero con il principio di libertà della navigazione.*

In particolare, in ambito comunitario, la Direttiva 2000/59/CE si propone di ridurre gli scarichi in mare di rifiuti prodotti dalle navi, imponendo a tutte le navi di conferire i loro rifiuti agli impianti portuali di raccolta prima di lasciare il porto.

La normativa interna di attuazione della predetta direttiva è contenuta nel D.Lgs. n. 182 del 24.6.2003, che regola a livello nazionale i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico (v. art. 232 D.Lgs. n. 152/2006), e che, recependo le indicazioni del legislatore comunitario, affida l'obiettivo di riduzione degli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi al Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti da nave e dei residui del carico, la cui redazione è imposta a tutte le Autorità Portuali.

Al fine di incrementare l'utilizzo degli impianti portuali di raccolta e scongiurare gli scarichi in mare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo stabilisce l'obbligo a carico del comandante della nave di conferire i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta ogni qualvolta si lasci il porto di approdo, ciò che implica il necessario rilascio da parte della nave al concessionario del servizio di tutti i rifiuti di bordo rientranti nelle definizioni riportate alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo.

Il corretto adempimento dell'obbligo di conferimento postula l'esaustiva indicazione da parte del comandante dei rifiuti prodotti dalla nave, in seno alla notifica che egli ai sensi dell'art. 6 d. lgs. cit. è obbligato a compilare e trasmettere all'autorità marittima, almeno 24 ore prima dell'approdo nel porto.

Tale notifica, da compilare sulla base di un modulo standard previsto dall'allegato III del medesimo decreto (Modulo di dichiarazione contenente le informazioni da notificare prima

dell'entrata nel porto, che recepisce l'allegato II della direttiva 2000/59/CE), riportava inizialmente le seguenti categorie di rifiuti:

Rifiuti liquidi oleosi

-acque di sentina;

-fanghi;

-altro (specificare);

Rifiuti solidi

-rifiuti alimentari;

-rifiuti alimentari di cui al decreto interministeriale del 22/5/2001;

-rifiuti sanitari;

-plastica;

-altro (specificare).

Rifiuti associati al carico.

Residui del carico.

Per ogni categoria di rifiuti, deve essere specificata la quantità conferita al porto di scalo.

I rifiuti solidi sono prevalentemente costituiti da scarti alimentari generalmente provenienti dalle cucine o dalle attività di ristorazione presenti a bordo. Qualora i rifiuti costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio o dei passeggeri siano ritirati da navi provenienti da paesi extra UE, essi devono essere o termodistrutti o smaltiti in discarica previa sterilizzazione per garantire l'abbattimento della carica microbica.

Nella voce "altro" rientrano i rifiuti che si formano durante la vita a bordo della nave (prodotti cartacei, stracci, vetro, metalli, terracotta, legno ecc.). Tali rifiuti vengono solitamente raccolti in modo differenziato e sono classificati come rifiuti assimilabili agli urbani (garbage). L'Allegato V della Marpol" (si tratta della Convenzione internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato da navi, adottata il 2 novembre 1973 dall'IMO e successivamente aggiornta nel 1978; n.d.e) "prevede l'assoluto divieto di scaricare il garbage a mare se non in alcune precise condizioni riportate nelle regole 4, 5, 6 e 7.

I rifiuti sanitari rientrano in una categoria a sé in quanto considerati rifiuti speciali pericolosi.

(...)

Dall'invio della notifica di cui all'art. 6 cit. da parte delle Capitanerie di Porto e/o agenzie raccomandatarie marittime, il gestore dell'impianto di raccolta portuale, entro le 24 ore prima dell'ingresso della nave nel porto di approdo, organizza il servizio sulla base degli arrivi e partenze delle navi, tenendo conto delle tipologie dei rifiuti dichiarati nel foglio di notifica, ed invia

una squadra operativa per il ritiro di detti rifiuti. Al momento del ritiro dei rifiuti, viene consegnato dall'operatore ecologico portuale al comandante o suo preposto il c.d. "Buono di servizio giornaliero" (modello uniforme in tutti i porti ed in via di armonizzazione a livello europeo), valido come ricevuta di effettiva consegna dei rifiuti prodotti e di conformità degli stessi a quanto dichiarato nel modulo ex art. 6. Un esemplare viene inviato alla competente Autorità Portuale preposta alla gestione del servizio rifiuti.

Nel predetto documento di tracciabilità dei rifiuti, che accompagna gli stessi dalla nave al deposito temporaneo, sono riportate le categorie di rifiuti solidi di seguito elencate:

RIFIUTI SOLIDI

Rifiuti alimentari;

Rifiuti alimentari (di cui al decreto interministeriale del 22/5/2001);

Plastica;

Rifiuti associati al carico;

Prodotti di carta macinati, stracci, vetri, metalli, bottiglie, stoviglie, etc;

Ceneri di incenerimento;

Altri rifiuti;

Rifiuti sanitari;

Residui del carico.

In funzione della loro natura, della fonte da cui derivano e della pericolosità che rappresentano, alcuni dei rifiuti solidi prodotti dalla nave devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento.

In particolare, con riferimento alle accertate modalità di conferimento indifferenziato da parte della VOS PRUDENCE e della AQUARIUS dei rifiuti alimentari e sanitari prodotti a bordo durante le operazioni di soccorso e salvataggio in mare, vanno svolte alcune considerazioni preliminari.

Va premesso che, ai sensi dell'art. 7 co. 4 del D.Lgs. n. 182/2001, "ai rifiuti sanitari e ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia".

I rifiuti alimentari sono generalmente provenienti dalle cucine presenti a bordo. Come già rilevato, qualora i rifiuti, costituiti da prodotti alimentari per l'approvvigionamento dell'equipaggio e dei passeggeri, siano conferiti da navi commerciali, nazionali ed estere, provenienti da paesi extra UE che effettuano tragitti internazionali, essi devono essere obbligatoriamente termodistrutti o smaltiti in discarica previa sterilizzazione, al fine di garantire l'abbattimento della carica microbica (...), potendo fungere tali rifiuti da vettori di microrganismi, virus e tossine potenzialmente pericolosi.

Pertanto, i rifiuti appartenenti a questa categoria, a cui è stato attribuito un evidente rischio biologico, devono essere equiparati ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, quindi classificati con il codice CER 180103 – "Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni".

I rifiuti sanitari pericolosi scaricati dalle navi rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 184, co. 4 D.Lgs. n. 152/06, secondo il quale "sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto". La normativa speciale in materia di rifiuti sanitari è il D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 – Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari, allo scopo di garantire elevati livelli di tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Questa categoria di rifiuti – prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate – devono essere raccolti e confezionati in appositi contenitori omologati a seconda della loro ulteriore distinzione (oggetti da taglio, parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma, farmaci scaduti, etc), e consegnati alle ditte portuali concessionarie del servizio. Essi sono destinati ad un processo di sterilizzazione in discarica o direttamente in impianti di incenerimento.

A bordo il Comandante o il Responsabile dei rifiuti, appena ha sotto il suo controllo il rifiuto da conferire, ha l'obbligo di compilare il registro di carico e scarico, se previsto, e conservare i formulari che gli verranno consegnati dalle ditte di trasporto e smaltimento.

I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo costituiscono la componente più rilevante, per pericolo potenziale, dei rifiuti sanitari pericolosi. Si considerano quindi a rischio infettivo tutti i materiali che sono venuti a contatto con fluidi biologici infetti o presunti tali.

Si definiscono rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, o che comunque possono comportare rischio per la salute pubblica, tutti i rifiuti individuati dai codici CER 180102 e 180103 di cui all'allegato A della direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002, che, fra l'altro, siano contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile, o da feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti, o da liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico.

Alla luce della pericolosità di tali rifiuti, è fondamentale procedere ad una corretta raccolta differenziata di tutte le tipologie di rifiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativi, ed evitare ogni forma di miscelazione, come espressamente disposto dall'art. 4 co. 1 del DPR 254/2003, che richiama le norme regolamentari e tecniche attuative relative alle modalità di gestione dei rifiuti sanitari indicati all'art. 9 co. 1 del D.Lgs 22/97, il quale a sua volta vieta espressamente la

miscelazione dei rifiuti di cui all'Allegato G del D.Lgs 152/2006, tra cui i rifiuti speciali pericolosi sanitari.

I rifiuti prodotti dalla nave, che giuridicamente è qualificata come il produttore dei rifiuti, una volta terra vengono presi in carico dalla ditta portuale concessionaria in un registro di carico e scarico conforme al D.N. 01.04.1998 n. 148, relativo alle sole operazioni di deposito temporaneo e successivamente trasportati, in ottemperanza a quanto previsto dalla lettera m) comma 1 dell'art. 183 del Dlgs n. 182/03, presso la discarica finale autorizzata. Durante il trasporto, i rifiuti diretti nella discarica finale sono accompagnati da un F.I.R. – formulario di identificazione rifiuti – di cui al D.M. 01.04.1998 n. 145".

4. Fatte queste premesse, è ora possibile esaminare le imputazioni provvisorie contestate a Gianino Francesco ai capi 1) e 2), attinenti, rispettivamente, al conferimento dei rifiuti prodotti a bordo delle navi Vos Prudence ed Aquarius.

Comune denominatore delle due ipotesi di reato è che l'agente marittimo megarese, proponendo il trattamento indifferenziato dei rifiuti sanitari e dei rifiuti pericolosi infettivi legati all'attività di soccorso in mare come rifiuti urbani o speciali indifferenziati, avrebbe consentito alle ONG operanti nel Mediterraneo di diminuire i costi di gestione delle navi, abbattendo drasticamente le voci di spesa relative allo smaltimento dei rifiuti.

Ciò gli avrebbe fruttato un considerevole aumento del volume d'affari (45.404 euro nel 2014; 72.325 euro nel 2015; 139.153 euro nel 2016), attesa la crescita esponenziale degli approdi e degli scali tecnici presso i porti di Augusta e Catania.

Tanto sarebbe emerso dall'attività investigativa condotta dalla G.d.F. che avrebbe suffragato "*l'interesse di Gianino al lucroso business legato agli approdi delle navi delle ONG presso i porti di Augusta e Catania, nonché la diffusione del sistema di declassificazione dei rifiuti da egli proposto a tutte le ONG coinvolte nelle operazioni SAR*".

4.1. Veniamo quindi all'esame del capo 1), ascritto a Gianino Francesco in concorso con Trainiti Michele, Lomi Cristina ed Ottaviano Marco.

Tra gli elementi di prova, vengono citate le seguenti conversazioni, afferenti alla convenienza delle tariffe praticate ad Augusta per lo smaltimento dei rifiuti:

-progr. 27 del 12.12.2017, in cui Gianino Francesco e Romeo Giovanni lamentavano la diminuzione degli approdi delle navi delle ONG presso i porti di Catania e di Augusta; il primo poi affermava che le ONG gli stavano rinnovando i contratti, facendo intendere che ciò era dovuto alla convenienza delle condizioni finanziarie che riusciva ad assicurare loro in occasione di approdi e

scali tecnici (*F: ... io di navi di migranti ad Augusta non ne faccio da almeno tre mesi...ho fatto qualche scalo tecnico, qualcosina...No ma le uniche ONG che stanno circolando sono queste qua: SAVE THE CHILDREN, MFS E SOS MEDITERRANEE che ce l'abbiamo noi, il ... l'OPEN ARMS che...* (...) *Mi stanno rinnovando i contratti, SAVE THE CHILDREN, mi stanno rinnovando i contratti gli olandesi... Scadevano adesso a luglio, anzi sono stati loro a chiamarmi...e tutti quanti mi stanno chiedendo, anche perché sono arrivati i primi conti esborsi di alcune operazioni, ritorno a dire, loro devono fare i loro bilanci* (...) *E giustamente dice, aspetta un attimo ma...si mettono a fare sewage a fare lo scalo tecnico, stanno facendo i loro conti per potere...per potere fare e tutti quanti mi stanno chiedendo tutti mi stanno domandando ... uno mi ha domandato per il sewage...MSF Italia, che gli è saltato proprio all'occhio...si sono impauriti infatti ora stanno andando a Salerno, hanno chiesto: voglio sapere cortesemente il prezzo di Salerno, gli ho detto levaci mano perché è come Catania e anche peggio perché anche là si parla di 300 euro a metro cubo...*);

- progr. 25 del 12.12.2017, tra Gianino e Colin Vincent, S.A.R. Supply della nave Vos Prudence, nel corso della quale il primo vantava la maggiore convenienza della tariffa offerta dalla sua agenzia per i servizi di sewage e garbage rispetto a quella praticata presso il porto di Salerno (*allora io ti metto, ti quoto il sewage e ti quoto la pulizia della nave, il sewage già ti posso dire che il sewage è vietato farlo a Salerno, perché si parla di trecento e rotti euro a metro cubo, si parla di 40, 50 mila euro...380, 350 a metro cubo, significa di 30 di 45 mila euro, 50 mila euro, perciò è da abortire categoricamente Salerno*);

-progr. 61 del 21.7.017, tra Gianino e Ferradino Laura, coordinatrice di MSF addetta alle risorse finanziarie, vertente sull'eccessiva onerosità dei costi di sewage applicati presso il porto campano rispetto a quelli praticati ad Augusta.

Le tariffe applicate nei porti di Salerno e di Augusta venivano rappresentate per posta elettronica a Vincent Colin ed a Michele Trainiti (Deputy Head of Mission dei progetti in Italia di MSF Belgio). Nella email il Gianino comparava i costi di sewage (57.000 euro a Salerno contro i 15.506 richiesti ad Augusta) ed offriva la tariffa concorrenziale di "otto euro a sacco" per lo "special garbage".

Che sotto la denominazione generica di "rifiuti speciali" venissero di fatto trattati anche rifiuti pericolosi infettivi derivanti dal salvataggio dei migranti lo si rilevava dalla conversazione progr. 240 del 14.7.2017, in cui il Gianino rimproverava il Colin per aver contattato direttamente la GESPI s.r.l. di Augusta per avere chiarimenti in ordine alle modalità di classificazione dei rifiuti dei migranti (*F: Perché voi state chiamando la GESPI, anzi tu stai chiamando la GESPI, la GESPI e la GESPI ora mi chiama a me e mi dice, Francesco ma che cazzo vogliono da me? Noi, dice, come servizi portuali, riconosciamo, conosciamo e ci interfacciamo soltanto con le agenzie; V: se i vestiti*

dei migranti che diamo al macero sono infettivi, considerati infettivi, come rifiuti speciali o come rifiuti domestici. Questo mi serve sapere...). Nel prosieguo della conversazione, riportata per intero alle pagine 24 ss. della richiesta cautelare, l'agente marittimo censurava la condotta tenuta dall'interlocutore, che, con le domande imprudenti che aveva rivolto alla ditta aggiudicataria del servizio di raccolta, rischiava che la spazzatura restasse a bordo della nave. La si riporta, in quanto elemento cardine delle indagini:

F: *voi facendo queste domande e queste cose senza consultarmi, chiamando direttamente i servizi, e parlandoci se sono infettivi o non infettivi, voi rischiate che la spazzatura vi rimane a bordo e ve la portate voi a casa. Perché se voi parlate con qualsiasi operaio...gli parlate di infettivi...le persone si rifiutano di venire sottobordo a prendersi la spazzatura. Perciò siccome già sono cose che, soprattutto MSF Italia è da tre anni che facciamo ad Augusta, i prezzi ce li avete, il servizio è stato sempre garantito...I prezzi...ieri te l'ho scritto, è 8 euro a sacco, non è manco un prezzo di tariffa, perché voi...;*

V: Okay, quindi la tariffa rifiuti speciali?

F: io li consideriamo rifiuti speciali, perché se tu parli di infettivo si parla di ospedaliero, si parla di un bordello che non se li possono più venire a prendere, però se voi chiamate direttamente i servizi e parlate...cioè rischiamo qua veramente che una cosa che...siamo riusciti dopo due o tre anni a sistemare e salta tutto, perché gli altri porti ti chiedono 3.000 o 5.000 o te la lasciano a bordo, perché non vogliono avere a che fare con quel tipo di rifiuti, il rifiuto non è una barzelletta, il rifiuto è una cosa seria, che ci vuole un'origine, si deve classificare, c'è l'Europa, l'Italia e tutto un sistema di codici, e se uno parla di una cosa e parla dell'altro qua si finisce in galera (...) *il prezzo ce lo avete, è già scontato, non andate a cercare altre cose perché non ce ne sono sconti* (...) ***questo qui è un contratto che io avevo fatto per Save The Children l'anno scorso e ve l'ho fatto ribaltare a voi...;***

V: Ma Francesco, io non volevo cercare di abbassare il prezzo o qualcosa, a me serviva...non pensare male, io volevo un'informazione perché c'è qualcosa di non chiaro, tutto qui.

(...)

V: perché non facciamo il garbage a Salerno?

F: non mi stai capendo...a Salerno di non farli, perché la nave li scarica ad Augusta, perché il prezzo è più vantaggioso, ma se uno...quello mi dice perché io, io GESPI, tu sei a Salerno a fare SAR e te lo devo scaricare io ad Augusta sta cosa qua che non si può classificare in maniera corretta. Perché a Salerno vi rompono il culo. E allora io che sono lo scemo di turno che te lo faccio a 800 euro mentre là ti chiedono 5.000 euro? Quello mi chiama e mi dice, allora rivediamo

la tariffa? A me poi il discorso, non è che mi rivede solo la tariffa di MSF Italia, mi va a rivedere anche quella di SAVE THE CHILDREN, di MSF Olanda, quella di SOS MED...

E voglio dire...una mossa del genere non crea soltanto danni a me e a voi, ma a tutte e quattro a tutte e cinque...

Sì, ma voglio dire, torno a dire, siccome sono già cose da tre anni che facciamo ad Augusta, il discorso dei vestiti perché al Burbon fino adesso abbiamo fatto diverse altre volte, noi la classifichiamo come rifiuto speciale, come se fossero stracci della sala macchina...

No, no. Ti ho mandato uno specchietto riguardante la tipologia di rifiuto, A, B, C e quello che è. Ti avevo mandato, nel computer di Francesco Minisini lo trovi sicuramente. A che cosa corrisponde la A, a che cosa corrisponde la B, che cosa corrisponde la C e che cosa corrisponde la D, sai molte volte trovi queste cose qua. Rifiuti speciali, infettivi, ospedalieri.

(...) perché ci sono degli equilibri talmente sottili ormai consolidati in 2/3 anni, che basta una folata di vento ci va a finire...come se io gli dico a PNZ sai, il garbage a Catania l'ho pagato 34.000 euro. A Salerno me li hanno fatti 47, quello che qua me lo fa a 12.000 dice, ma io che sono scemo? Si va a documentare e quello dice perché il piscio non è di un italiano o di un francese, ma è piscio di gente che possono avere malattie infettive. Me lo classifica come pericoloso o infettivo eccetera eccetera e arriviamo anche noi a 54.000 euro.

...perché prima, chi c'era prima quella Bourbon, prima noi pagavamo come dappertutto a metri cubi, a metri cubi pagavamo 3.000 3.500 ad approdo. Ora invece siamo a 1.500, 1.600, 1.800. E loro li classificano come speciali e io voglio che li classificano come speciali. Perché se loro incominciano a considerarli infettivi, ospedaliero o infettivo o di un'origine così, del genere... Sì, dicevo, perché se loro già mettevano la parola "infettivo" nelle orecchie, cominciano a passare alla categoria ospedaliera, di merce non più speciale, ma infettivo/ospedaliera, e se tu consideri che un pacco...una scatola di scarpe ci costa 180 euro, fatti il conto di quanto ci viene a costare là. Non è tanto neanche il costo, il discorso è che poi se non riescono ad analizzare, se noi parliamo di infettivo e quello dice, aspetta infettivo da che cosa? Voglio le analisi. Perché io quando ti mando la persona a prendere la spazzatura, se c'è pericolo di infezione debbo far fare dei vaccini alle persone, che cosa...infettivo di che cosa? Mandiamo il chimico a fare le analisi, il dottore del rifiuto. Cioè non lo scarichiamo più il rifiuto.

Mi è capitato...che ci chiedevano di fare...che qualcuno chiedeva di fare le analisi di ogni singolo sacco. Significa eh eh eh, che puoi rimanere...ecco perché comportiamoci come un zanzara in una cristalleria, non come un elefante dentro una cristalleria".

La conversazione che si appena riportata è stata valorizzata dal G.i.p., secondo cui essa attestava: la consapevolezza dell'agente marittimo della natura pericolosa dei rifiuti derivanti dall'attività di

soccorso in mare dei migranti; l'indebita classificazione operata quali rifiuti speciali non pericolosi; l'abbattimento dei costi di smaltimento ottenuto con l'indebita miscelazione dei rifiuti; la risalenza nel tempo degli accordi formalizzati da Gianino con i responsabili di MSF finalizzati alla riduzione dei costi di gestione delle attività SAR; la consapevolezza di tale modalità di classificazione illecita in capo ai vertici della ONG; l'estraneità della GESPI s.r.l. a tale accordo; l'estensione delle condizioni applicate da Gianino a MSF anche ad altre ONG, ugualmente interessate ad abbattere i costi di smaltimento dei rifiuti pericolosi infettivi derivanti dal salvataggio dei migranti.

Il contenuto della conversazione era avvalorato dalle s.i.t. rese da Colin Vincent alla P.G. (in occasione dell'approdo a Salerno della Vos Prudence, il deputy capo missione Michele Trainiti gli aveva chiesto di verificare il prezzo relativo allo smaltimento dei rifiuti del tipo garbage e sewage ad Augusta, al fine di ottenere un "*eventuale risparmio sui costi*"; aveva contattato la ditta Gespi, che lo aveva rimandato all'agente marittimo Gianino Francesco; più tardi lo aveva contattato lo stesso Gianino, intimandogli di non chiamare più la Gespi onde non compromettere gli accordi "*preesistenti dall'anno precedente sul conferimento dei rifiuti e del loro rischio infettivo*"; al termine della telefonata, aveva chiamato il Trainiti, avvisandolo del "*pericolo infettivo degli indumenti dei migranti*"; questi gli aveva detto di predisporre ugualmente quanto necessario per lo svolgimento dei predetti servizi portuali nel successivo scalo tecnico ad Augusta; dissentendo da tale decisione, si era rivolto a Cristina Lomi "*in merito al discorso dei rifiuti e della loro possibile contaminazione in sede di raccolta a bordo*"; aveva però capito che "*tale argomento era già noto a bordo*").

Altra conversazione significativa era registrata lo stesso giorno, contrassegnata al progr. 230. Nell'occasione, parlando con Elisa Marcon, Field Manager di Save the Children International per le operazioni di SAR della nave Vos Hestia, il Gianino si lamentava delle inevitabili ripercussioni del comportamento imprudente del Colin per tutte le ONG che a lui facevano riferimento. Rammentava che il pagamento dei rifiuti a sacchi e non a metri cubi era stato oggetto di un accordo tra la GESPI e Save The Children e poi applicato a tutte le organizzazioni non governative, giacché particolarmente conveniente (*abbiamo scippato, proprio derubato, un accordo per semplificare la contabilità, eccetera, eccetera, di non fare al metro cubo, ma di fare la spazzatura a sacchi. Dove teoricamente siamo passati da 2000 e rotti euro a 1400/1300/1800...e poi di conseguenza questo accordo l'ho ribaltato anche sugli altri*). L'imprudenza di Colin, che ignorando quale fosse la prassi al riguardo, aveva chiesto a un dipendente della GESPI "*ma tu come li tratti i rifiuti...come... come infettivi, o me li tratti come ospedalieri o come speciali?*", poteva indurre l'impresa megarese a rivedere la tariffa faticosamente "*scippata*", adeguandola a quanto altrove praticato.

La quantificazione del prezzo per lo smaltimento dei rifiuti in otto euro al sacco veniva ribadita dal Gianino nel tariffario inviato a Giuliano Stroppa, coordinatore logista a Roma del progetto SAR; tariffario nel quale i rifiuti delle operazioni SAR e gli indumenti dei migranti venivano espressamente qualificati come special garbage, e di cui veniva sottolineata la convenienza, in relazione al maggior costo applicato da altre agenzie, pari ad euro 850 per la quantità di rifiuti conferita.

Proseguendo nella disamina di quanto accaduto il 14 luglio 2017, in occasione della conversazione progr. 252, Gianino suggeriva a Michele Trainiti di omettere l'indicazione del sewage e di occultare l'effettivo quantitativo di garbage prodotto. Sollecitava in particolare l'interlocutore a non menzionare il sewage nel modulo, onde evitare i relativi costi di smaltimento (*...parliamo soltanto di garbage, no...non ci facciamo scappare la parola sewage perché altrimenti viene fuori ... un puttanaio di soldi ci vuole, ci facciamo sei mesi ci facciamo non un mese...ok Michele?*).

Lo stesso era ribadito dal Gianino nella conversazione intrattenuta, poco dopo, con Laura Ferradino (progr. 255: *non parliamo di sewage, perché se dichiariamo che avete tot metri cubi, ci fanno fare anche il sewage, che tra gargabe e sewage ci vogliono 90.000 euro*). A questo dialogo ne seguiva, poco dopo, un altro (progr. 261), in occasione del quale il Gianino suggeriva alla Ferradino di spostare i "*rifiuti dei migranti*" nel contenitore destinato all'alloggiamento dei salvagenti in dotazione alla Vos Prudence, in modo da far apparire che la nave non avesse ecceduto la propria capacità di stoccaggio e smaltire tutto in occasione del successivo scalo tecnico ad Augusta. Tale escamotage avrebbe fruttato un risparmio di spesa di 7.000 euro (*...io direi di metterla là, ma sai quanto risparmi? Risparmi 7000 euro*).

In data 18.7.2017 (progr. 500), parlando con Marco Ottaviano, addetto all'approvvigionamento della Vos Prudence per MSF – OCB, Gianino precisava i termini della procedura che avrebbero dovuto seguire, consistente nello stoccaggio dei rifiuti all'interno del container salvagenti, con l'apposizione dell'etichetta "garbage migranti"; affermava che, una volta usciti dal porto, avrebbero lavato e sanificato il container con una modica spesa e rimesso a posto i salvagenti; ribadiva che tale lavoro lo si doveva fare solo in caso di approdo a Salerno.

L'escamotage non veniva poi messo in atto. La Vos Prudence, con a bordo 934 passeggeri soccorsi in mare, conferiva tutti i rifiuti presso il porto di Salerno, senza indicare nei formulari e nei buoni di consegna la presenza di rifiuti dei migranti, ma unicamente quantitativi appartenti alle macrocategorie 200 (rifiuti speciali non pericolosi) e 150 (imballaggi, stracci, etc).

Quello del 14 luglio 2017 sarebbe stato l'ultimo approdo SAR con a bordo migranti condotto dalla nave Vos Prudence di MSF Belgio-Italia.

Successivamente, il 29 agosto 2018, veniva intercettata una conversazione tra Fasolino Luca, logist manager di MSF, e Gianino Francesco, in occasione della quale il primo chiedeva indicazioni sulla ripartizione delle spese per i rifiuti tra l'armatore ed il noleggiatore, MSF (progr. 2515:...*perché io sapevo che la parte garbage cucina, in teoria, dovrebbe essere a carico dell'armatore perché noi paghiamo il servizio...ovviamente se si riesce a tener separati quelli che sono i rifiuti da cucina da tutti gli altri rifiuti che produciamo...*). Faceva seguito, pochi minuti dopo, un secondo dialogo, fra i medesimi interlocutori, nel quale il Gianino, richiamando gli accordi conclusi con Trainiti, Ferradino e Lomi, rammentava la prassi di includere in una sola categoria tutti i rifiuti prodotti a bordo (progr. 43).

Infine, l'esame delle comunicazioni del comandante della nave alla M.S.A. contenenti le indicazioni dei rifiuti da conferire, dei buoni di servizio di ritiro e conferimento rifiuti emessi dalle imprese aggiudicatarie del servizio di raccolta, delle fatture di pagamento emesse da M.S.A., dei verbali di verifica sanitaria delle condizioni cliniche dei migranti sbarcati redatti dalle unità territoriali degli Uffici di Sanità Marittima, confermava che, nonostante la presenza a bordo di migranti affetti da patologie infettive trasmissibili, in occasione degli sbarchi della Vos Prudence presso i porti di Pozzallo, Crotone, Trani e Salerno, non vi era stato mai alcun conferimento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, ed erano stati dichiarati e conferiti solo rifiuti urbani indifferenziati, smaltiti tramite conferimento in discarica. Soltanto il 20 maggio ed il 28 maggio 2017, in occasione di altrettanti sbarchi presso il porto di Augusta e di Napoli, erano stati conferiti, rispettivamente, 180 lt di rifiuti sanitari e 30 lt di medicinali scaduti (il 20 maggio), e 24 kg di rifiuti Sanitari (il 28 maggio), con attribuzione del codice CER 180103 previsto per i "*rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni*".

4.2. Per quanto riguarda il capo 2), le indagini evidenziavano come in occasione degli approdi SAR della nave Aquarius le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti fossero le stesse che erano state accertate in relazione alla Vos Prudence.

Anche in questo caso, dall'esame della documentazione acquisita, non risultava che vi fosse mai stato alcun conferimento di rifiuti sanitari a richio infettivo, salve modeste quantità di farmaci scaduti o inutilizzabili e rifiuti taglienti e pungenti.

Anche in questo caso l'accordo stipulato tra MSF-OCA e Gianino Francesco per lo smaltimento dei rifiuti al prezzo di otto euro al sacco, fondato sulla confusione dei rifiuti sanitari pericolosi con quelli solidi urbani, era precedente al periodo oggetto di indagine.

Sul versante di MSF-OCA ed SOS Mediterranee, apparivano consapevoli del sistema illecito in atto il comandante ed il primo ufficiale della Aquarius, Talanin Eugenii e Yurchenko Oleksandr, il

coordinatore SAR per SOS Mediterranee, Romaniuk Nicholas Alexander, ed i rappresentanti di MSF Tisch Joachim, Taminiau Martin Stefanus, Kraaij Marcela e Vimard Aloys.

Nulla sapevano invece le due responsabili della logistica a terra, Susanna Calcina ed Ivana Avalle. Tanto emergeva dalla conversazione n. 428 dell'8.9.2017, tra la Calcina ed un dipendente di MSA, in occasione della quale la prima chiedeva come smaltire un contenitore di rifiuti ospedalieri taglienti. Ad essa faceva seguito una e-mail, inviata dalla donna a Francesco Gianino, con richiesta di chiarimenti sul trattamento della "*spazzatura medica*".

L'argomento veniva ripreso in una email inviata l'11 settembre successivo da Marcela Kraaij, Project Coordinator a bordo dell'Aquarius, a Susanna Calcina e Jay Scott Berger, con oggetto "*medical special trash*", in cui la scrivente spiegava che, a parte i farmaci scaduti ed i contenitori per gli oggetti taglienti, "*ogni altro rifiuto della clinica*" era "*stato presentato insieme a tutti i rifiuti normali al momento dello sbarco*".

Il 13 settembre, la Calcina contattava Francesco Gianino (progr. 714) per sapere cosa fare con il contenitore degli aghi. L'interlocutore le diceva di riportarlo a bordo, che se ne sarebbero occupati loro, in quanto, se scaricato a terra, la procedura da seguire sarebbe stata complicata.

Il 27 settembre, in occasione di uno scalo tecnico della nave Aquarius presso il porto di Catania, il dipedente di MSA Aldo Strano contattava Susanna Calcina e le chiedeva che fine avesse fatto il contenitore con gli aghi che, contrariamente a quanto rappresentato, non era stato rinvenuto a bordo (*...hanno mandato i signori a fare il ritiro dei pacchi, insomma, degli aghi, eccetera, eccetera, ma da bordo hanno detto "No, ma guardi non c'è niente, noi non sappiamo niente di questa cosa" e quindi quelli, giustamente, se ne sono tornati*"). La Calcina replicava che il giorno prima i pacchi degli aghi erano a bordo.

A questo riguardo, il servizio di osservazione e controllo predisposto dalla P.G. in occasione dell'ormeggio della nave a Catania, evidenziava come un uomo lanciasse all'interno del cassone del mezzo portuale di raccolta una scatola posta all'interno di una busta di colore giallo, di quelle normalmente contenenti i rifiuti sanitari taglienti.

Proseguendo nell'analisi cronologica degli eventi, il 26.11.2017 il comandante Talanin, in vista dell'approdo a Catania della nave Aquarius, con a bordo 416 migranti, previsto per il giorno successivo, inviava una mail contenente, tra l'altro, la "Waste Declaration", con la quale quantificava in 20 metri cubi il quantitativo di residui del carico da conferire, senza però indicare la tipologia, né l'origine, dei rifiuti.

Effettivamente, il 27 novembre, venivano monitorate le operazioni di conferimento dei rifiuti al termine dello sbarco ed identificazione dei migranti. In particolare veniva filmata la consegna di numerosi sacchi neri che venivano prelevati dagli operatori portuali e compattati all'interno di un

automezzo, senza distinzione alcuna. Fra i documenti giustificativi relativi al conferimento delle tipologie di rifiuti, veniva rinvenuto il "buono di servizio giornaliero rifiuti" emesso dalla Soc. Coop. La Portuale II il 27.9.2017, dal quale risultava che i 20 metri cubi erano stati classificati dal comandante Talanin come rifiuti alimentari, plastica, carta, metalli e legno appartenenti alla categoria dei rifiuti speciali indifferenziati, senza alcuna indicazione di rifiuti sanitari pericolosi o pericolosi a rischio infettivo. E però il report redatto dall'USMAF di Catania evidenziava la presenza a bordo di migranti affetti da alcune patologie infettive o potenzialmente infettive (scabbia, TBC, infezioni della pelle, varicella, perdite ematiche, dermatomicosi grave, tosse emoftoe). Proprio a causa della presenza di numerosi soggetti a rischio infezione, i sanitari prescrivevano l'igienizzazione della nave, dei mezzi di trasporto e del tratto di banchina interessato, nonché la sorveglianza sindromica dei migranti presso i centri di destinazione per escludere l'incubazione di malattie infettive.

Emblematico delle modalità di conferimento dei rifiuti sanitari prodotti dall'Aquarius quanto accertato in occasione dello sbarco di n. 450 migranti presso il porto di Augusta il 12.12.2017. Durante tale approdo, infatti, non veniva conferito alcun rifiuto sanitario, né oggetti taglienti o medicinali scaduti. E però, dall'ascolto della conversazione progr. 7493, intercorsa fra Gianino e Mirko Di Grande della Gespi, il primo preannunciava la presenza, oltre ai "rifiuti normali", di rifiuti "ospedalieri", originati dalla cura di alcuni passeggeri che non stavano "tanto in salute" (cfr. Medical Report redatto dal medico di bordo in ordine alla diagnosi di n. 252 casi di scabbia, n. 2 casi di polmonite con eventuale infezione da tubercolosi, alla sottoposizione a cure mediche e chirurgiche di n. 24 migranti, alla somministrazione ad alcuni passeggeri di farmaci anche del tipo H, utilizzabili unicamente in ambiente ospedaliero).

Anche in questo caso dunque, nonostante la presenza di migranti a rischio infettivo, non erano stati conferiti rifiuti sanitari, evidentemente miscelati con gli altri rifiuti urbani.

A partire dal mese di aprile 2018 venivano intercettate ulteriori conversazioni che suffragavano le modalità indebite di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo dell'Aquarius.

Possono essere menzionate le seguenti:

-n. 5277 del 30.4.2018, in cui Ivana Avalle contattava la soc. La Portuale II per avere chiarimenti sulle modalità di smaltimento degli eventuali rifiuti sanitari prodotti a bordo, rappresentando, alle indicazioni dell'interlocutore, di non aver mai visto a bordo i cartoni per la raccolta dei medicinali scaduti;

-n. 5278 del 2.5.2018, in cui la Avalle rivolgeva le medesime domande a Martina Camilleri, dipendente della Romeo Shipping Agency di Catania;

-n. 10081 del 30.4.2018, nel corso della quale, in seguito all'attivazione di Robert Reyes, manager logista di MSF – OCA, per ottenere maggiori dettagli sul conferimento dei rifiuti sanitari, Giovanni Romeo, titolare della Romeo Shipping Agency, contattava Francesco Gianino e lo informava della richiesta di incontro che gli era pervenuta. Nel corso del dialogo, emergeva l'insofferenza del Gianino per i chiarimenti richiesti dalla Avalle e dal Reyes sulle procedure di smaltimento dei rifiuti sanitari.

Un ulteriore approdo avveniva il 10.05.2018, con lo sbarco presso il porto di Catania di n. 105 migranti. Al termine delle operazioni, militari della GdF verificavano il carico di rifiuti trasportati da un autocarro compattatore diretto verso il deposito della coop. La Portuale II, rinvenendo un ingente carico di rifiuti sanitari ed altri, derivanti dal salvataggio dei migranti, occultati e mischiati con gli altri rifiuti conferiti dalla Aquarius. Al momento del controllo, nel buono di servizio giornaliero rifiuti recante la firma del Primo Ufficiale, era indicato il ritiro di circa 15 metri cubi di rifiuti solidi urbani del tipo rifiuti alimentari, carta e plastica. E però, contrariamente alle indicazioni formali presenti sul modulo, le operazioni di verifica svolte dalla P.G. sfociavano nel sequestro di un ingente quantitativo di rifiuti ivi non menzionati, tra indumenti e rifiuti sanitari (siringhe, guanti, cateteri) con tracce di materiale e liquido biologico riconducibili ad urine e feci dei migranti, nonché garze intrise di tracce ematiche, indumenti, guanti e mascherine utilizzate con visibili tracce ematiche.

In concomitanza del sequestro dei rifiuti, venivano registrate interessanti conversazioni telefoniche. Possono menzionarsi i progr. 516 (Aloise Vimard, responsabile di MSF-OCA a bordo della nave Aquarius, si premurava di verificare come fosse stata effettuata la raccolta dei rifiuti sanitari), 520 (Aloys Vimard riferisce ad Ivana Avalle che si trova negli uffici della GdF ed aggiunge: "*me lo stavo aspettando in realtà è da un mese che sto chiedendo questo, comunque...va bene perché non abbiamo separato? Perché non c'erano elementi contaminati nella nostra spazzatura che è stata trovata*"), 529 (Joachim Tisch, logistics coordinator Libya Mission di MSF – OCA, parlando con Vimard dell'ispezione in corso, osserva che "*forse in passato non è stato fatto tutto come per regolamento ma ...a questo punto bisogna finire il processo con La Portuale e dividere i rifiuti in modo giusto e fare in modo che nulla riguardo il passato li possa incastrare*").

Di interesse la conversazione contrassegnata al progr. 10788, in cui Romeo Giovanni riferiva del sequestro a Gianino Francesco (*...e hanno trovato, rifiuti medici, medicine, siringhe, abbigliamento sai stracci, cose, garze...indumenti, abbigliamento dei migranti, tutte queste cose che non ci potrebbero stare là, non dichiarate...no, nei sacchi, nei sacchi che stanno a bordo normali, in mezzo ai rifiuti normali, no...no, no, come rifiuti normali, avvolti nei sacchi normali, in mezzo a tutti gli altri rifiuti, non come rifiuti speciali, questo è il problema*). Questi, appreso l'accaduto,

prendeva le distanze, scaricando gli responsabilità sul team di MSF (*è scema! ... Non sa che i rifiuti si devono mettere nelle confezioni adatte? ... ma scusa loro non lo sanno, ma loro, noi abbiamo anche i contenitori per ...per i rifiuti ospedalieri, ma come cazzo si permettono? (...) gestiscono farmaci, gestiscono siringhe... e lo sanno che lo debbono sapere per forza come funziona, ora io non lo so che cazzo è invece di pagare 10 euro di spazzatura, qui 100 euro di spazzatura speciale, così pensi di essere furba perché ne paghi 30?*).

Il giorno successivo, 11 maggio, sul ponte della nave Aquarius veniva intercettata una conversazione nel corso della quale il comandante Talarin, discutendo con il primo ufficiale e con altri componenti dell'equipaggio, impartiva alcune indicazioni per assicurare il corretto smaltimento differenziato dei rifiuti sanitari, commentando come "*certamente gli italiani hanno fatto bene perché quello che hanno fatto loro è stato evidente e pertanto erano nel loro pieno diritto di costringerli al rispetto delle regole*" (progr. 23425).

Ulteriori elementi significativi venivano acquisiti dall'ascolto di alcune conversazioni tra presenti intercettate all'interno dell'ufficio catanese di MSF – Olanda. Nella specie Ivana Avalle, commentando l'accaduto con tale Effa, assentiva sul rischio infettivo degli indumenti dei migranti (Effa: *le persone che sono state su un gommone senza poter andare in bagno avranno avuto le feci nei loro pantaloni e quindi poi quando sono scesi e hanno avuto cambiati i vestiti, non era possibile controllare chi delle 200 persone avevano defecato nei pantaloni. Ivana le risponde che avrebbero dovuto chiederlo prima per poi separarli*). Ulteriori discorsi, dello stesso tenore, venivano captati il 14 maggio, all'interno dell'ufficio di MSF di Catania (p. 63 e 64 della richiesta).

A riscontro del contenuto delle conversazioni, gli esiti dell'esame documentale relativo a n. 37 approdi SAR in Italia della nave Aquarius nel periodo ricompreso tra il 4.1.2017 ed il 10.5.2018, che attestavano che:

"*in tutti i casi esaminati lo smaltimento dei rifiuti era stato realizzato a mezzo della "MSA Mediterranean Shipping Agency" di Augusta, che era intervenuta direttamente o tramite propri sub-agenti operanti nei vari porti di approdo diversi da Augusta;*

che tali servizi erano stati sempre fatturati dalla citata agenzia MSA di Augusta alla ONG "SOS Mediterranee Operations GmbH" con sede in Berlino;

che non erano stati mai dichiarati rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo o medicinali, a fronte di enormi quantitativi di rifiuti conferiti e numerosissimi casi di malattie infettive dei migranti;

che, in particolare, in occasione di tutti gli sbarchi esaminati erano stati accertati numerosi casi di malattie infettive gravi quali scabbia, tubercolosi, meningite ed altro, dalle quali erano affetti i migranti salvati, senza mai sia stato realizzato un conferimento secondo legge di rifiuti sanitari pericolosi o di medicinali, atteso che la presenza di tali tipologie di rifiuti non emergeva nelle

notifiche ex art. 6 D.Lgs. 182/2003, nei buoni di servizio giornalieri, nelle dichiarazioni sui rifiuti, nelle fatture e negli altri documenti esaminati" (così a p. 65 della richiesta).

5. La difesa di Gianino Francesco, in seno alla memoria corredata da allegati e nel corso della discussione orale in udienza, ha svolto le seguenti argomentazioni:

-il D.Lgs. n 182/2003, relativo agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi, non era applicabile alle imbarcazioni operanti in S.A.R.;

-i rifiuti prodotti dai migranti erano stati erroneamente qualificati rifiuti pericolosi a rischio infettivo;

-la tariffa di € 8,00 al sacco era pubblica, applicata indifferentemente dalla Gespi a tutte le navi approdate nel porto di Augusta, relativa all'incenerimento dei rifiuti speciali di bordo;

-la condotta posta in essere dal Gianino in relazione alla tariffa anzidetta era consistita nell'ottenimento della misurazione a "sacco" e non a "metro cubo";

-erano state travisate le conversazioni nelle quali il Gianino era stato interlocutore diretto;

-del tutto legittimo doveva ritenersi il suggerimento, rivolto alla Vos Prudence, di conferire ove possibile i rifiuti presso il porto di Augusta, ove le tariffe praticate erano migliori;

-nulla aveva mai detto il Gianino sui rifiuti sanitari strettamente intesi;

-dirimente era il progr. 10788 del 10.5.2018, nel corso del quale, lo stesso, alla notizia della mancata differenziazione a bordo dei rifiuti sanitari, aveva espresso stupore e stigmatizzato la condotta del personale dell'Aquarius;

-non era vero che la nave Aquarius non avesse mai conferito rifiuti sanitari;

-difettavano i requisiti dell'ingiustizia e della medesimezza del profitto, non potendosi identificare quello perseguito dall'agente marittimo con quello perseguito da MSF;

-illegitimo era stato il metodo di calcolo del presunto illecito profitto, stante l'illecita commutazione indiscriminata di tutte le voci in rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;

-tale valore medio era stato peraltro applicato ed utilizzato anche per sbarchi avvenuti in porti ove il costo dello smaltimento dei rifiuti era pari a zero (Vibo Valentia, Corigliano, Reggio Calabria, Trapani, ove il servizio di smaltimento era erogato gratuitamente sulla base di protocolli stipulati tra la prefettura e gli enti locali; cfr. p. 213 della c.n.r.);

-nel calcolo erano stati anche inseriti i rifiuti scaricati in occasione degli scali tecnici e i rifiuti prodotti e smaltiti durante la permanenza in porto della nave dopo la conclusione del SAR.

In relazione ad alcuni degli argomenti appena elencati, è utile sviluppare le considerazioni svolte dalla difesa, rinviando per il resto alla memoria.

Con riferimento al primo punto, si è affermato che il D.Lgs. 182/2003, recante le norme di attuazione della direttiva CE 2000/59, richiamato dal G.i.p. come normativa di riferimento, all'art. 3, comma 1 lett. a), definisce l'ambito di applicazione del decreto stesso, escludendo le navi militari da guerra e ausiliarie e le altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali. Dalla lettura del combinato disposto di cui agli artt. 3 D.Lgs. cit., 69 e 70 del Codice della Navigazione emerge che le navi che svolgono operazioni di salvataggio, c.d. SAR, sono da considerarsi gestite dallo Stato in quanto l'Autorità marittima ordina loro di mettersi a disposizione con i relativi equipaggi. Conseguenza di ciò l'inapplicabilità dell'art. 6 cit. e l'insussistenza dell'obbligo per la nave che effettuava il salvataggio dei migranti di dichiarare e conferire per ogni singolo sbarco la quantità di rifiuti sanitari che venivano raccolti.

Con riferimento al secondo argomento, dall'analisi del D.P.R. n. 254/2003 si rileva come indebita sia stata l'assimilazione ai rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo degli indumenti dei pazienti, dovendosi considerare rifiuti pericolosi a rischio infettivo soltanto i rifiuti sanitari, prodotti all'interno di una struttura sanitaria intesa in senso stretto. Anche a voler procedere per analogia, comunque, l'USMAF competente per i diversi porti aveva sempre rilasciato la libera pratica sanitaria, escludendo espressamente che vi fossero in atto malattie tali da comportare un rischio infettivo.

Tanto si rileverebbe dalle relazioni sanitarie riportate in allegato alla c.n.r., da cui si evince che, tranne qualche singolo caso, la malattia infettiva fondamentalmente riscontrata dalle autorità sanitarie marittime che avevano disposto la sorveglianza sindromica era la scabbia, patologia in relazione alla quale il problema dei liquidi biologici non poteva porsi.

Ancora, nessuna consulenza medica era stata effettuata a supporto della potenziale pericolosità degli indumenti in relazione al rischio infettivo che potevano veicolare.

Sotto altro profilo, nessuna chiarezza normativa esisteva con riguardo ai rifiuti alimentari prodotti sulle navi che effettuavano tragitti internazionali, in quanto, pur essendo previsto per legge l'incenerimento o la sterilizzazione in discarica, tali rifiuti non erano comunque espressamente inseriti tra quelli pericolosi a rischio infettivo.

Nel corso della discussione, la difesa ha sviluppato gli argomenti relativi alla figura dell'agente marittimo, al profitto ed al principio di solidarietà passiva, alla nozione di risparmio di spesa nell'accezione individuata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26654 del 2008, alla ripartizione di costi e profitti tra MSF ed SOS Mediterranee, ed eccepito l'illegittimità del richiamo alla Convenzione Marpol, punto 3, peraltro erroneamente tradotta dall'inglese all'italiano dall'ufficio di Procura.

6. Ai capi 1) e 2) viene contestato l'art. 452 quaterdecies c.p., trasposizione nel codice penale del previgente art. 260 D.Lgs. n. 152/2006.

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, ceda, riceva, trasporti, esporti, importi o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti.

L'analisi della fattispecie in contestazione è stata effettuata, pressoché concordemente, in plurime decisioni della Corte di Cassazione, che, con riferimento al precedente art. 260, ne hanno fissato gli elementi costitutivi e precisato le caratteristiche applicative.

E'definitivamente accertato che il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti sia un reato abituale, che si perfeziona, quindi, soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie (cfr. Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016 - dep. 14/12/2016, Serrao e altri, Rv. 26892001). L'attività di gestione, oltre che essere continuativa, deve concretizzarsi in una pluralità di operazioni, con allestimento di mezzi ed attività organizzate, ovvero attività di intermediazione e commercio (Sez. 3, n. 40827 del 6/10/2005, Carretta, Rv. 232348). Di tali operazioni dovrà essere effettuata una valutazione globale, posto che alla pluralità delle azioni corrisponde un'unica violazione di legge (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013, Rv. 258326; Sez. 3, n. 29619 del 08/07/2010, Rv. 248145; Sez. 3, n. 46705 del 3/11/2009, Caserta, Rv. 245605).

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, in più pronunce che si sono occupate della questione, che il delitto in esame sanziona comportamenti non occasionali di soggetti che, al fine di conseguire un ingiusto profitto, fanno della illecita gestione dei rifiuti la loro redditizia, anche se non esclusiva attività. Ne consegue che, siccome affermato dalla Suprema Corte, per perfezionare il reato è necessaria una, seppure rudimentale, organizzazione professionale, di mezzi e di capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo, ossia con pluralità di operazioni condotte in continuità temporale. E' dunque necessaria una sostanziale pianificazione ed organizzazione della condotta, con l'allestimento di specifiche risorse nell'ambito di una struttura minimale (non necessariamente di carattere o con connotazioni imprenditoriali).

La contestazione non postula l'esistenza di una struttura operante in modo esclusivamente illecito, ben potendo il traffico inserirsi in un contesto più ampio comprendente anche operazioni commerciali riguardanti i rifiuti svolte con modalità lecite (Sez. 3, n. 47870 del 19/10/2011 - dep. 22/12/2011, R.C., Giommi e altri, Rv. 25196501).

A questo riguardo, nel corpo della motivazione della pronuncia appena citata, si è chiarito che il delitto può essere integrato sia da una struttura operante in assenza di qualsiasi autorizzazione e con modalità del tutto contrarie alla legge, sia da una struttura che includa stabilmente condotte illecite all'interno di un'attività svolta in presenza di autorizzazioni e, in parte, condotta senza altre

violazioni. Ciò che rileva, infatti, è l'esistenza di un "traffico" di rifiuti "intenzionalmente sottratto ai canali leciti", laddove l'inserimento all'interno di un percorso imprenditoriale ufficiale può divenire una scelta mirante a mascherare l'illecito all'interno di un contesto imprenditoriale manifesto e autorizzato.

L'attività deve essere "abusiva", ossia effettuata senza le autorizzazioni necessarie o violando le prescrizioni e/o i limiti delle autorizzazione stesse (cfr. Sez. 3, n. 40828 del 6/10/2005, Fradella, Rv. 232350).

Il requisito dell'abusività della gestione è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità "in stretta connessione con gli altri elementi tipici della fattispecie, quali la reiterazione della condotta illecita e il dolo specifico d'ingiusto profitto". Si è quindi chiarito che "la mancanza delle autorizzazioni non costituisce requisito determinante per la configurazione del delitto che, da un lato, può sussistere anche quando la concreta gestione dei rifiuti risulti totalmente difforme dall'attività autorizzata; dall'altro, può risultare insussistente, quando la carenza dell'autorizzazione assuma rilievo puramente formale e non sia causalmente collegata agli altri elementi costitutivi del traffico" (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il sequestro preventivo di un "residence" turistico, disposto sulla base di mere irregolarità degli impianti preposti al trattamento dei reflui fognari e delle acque di scarico). (Sez. 3, n. 44449 del 15/10/2013 - dep. 04/11/2013, Ghidoli, Rv. 25832601)

Il requisito dell'abusività della condotta può quindi ritenersi sussistente anche con riferimento ad attività formalmente legittime o parzialmente legittime, giacché la natura "abusiva " delle condotte non è esclusa dalla regolarità di una parte delle stesse allorché l'attività, valutata in modo globale, conduca ad un risultato di dissimulazione della realtà e comporti una destinazione dei rifiuti che non sarebbe stata consentita (sentenza n. 47870 cit.).

Ulteriore elemento costitutivo della fattispecie è rappresentato dall'ingente quantitativo di rifiuti che devono essere oggetto del traffico illecito. A questo riguardo è stato affermato dalla concorde giurisprudenza di legittimità che "l'ingente quantitativo dei rifiuti, necessario a configurare il delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n. 152 del 2006), deve riferirsi al quantitativo complessivo di rifiuti trattati attraverso la pluralità delle operazioni svolte, anche quando queste ultime, singolarmente considerate, possono essere qualificate di modesta entità" (Sez. 3, n. 46950 del 11/10/2016 - dep. 09/11/2016, Sepe, Rv. 26866701). Tale principio è comunemente affermato anche nelle sedi giudiziarie di merito, e deve darsi per assodato.

Da ultimo, l'elemento soggettivo richiesto per l'integrazione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti è il dolo specifico di ingiusto profitto, che può consistere, "oltre che in un ricavo patrimoniale, anche in un vantaggio personale, quale la semplice riduzione dei costi aziendali

o il rafforzamento della posizione di ciascun imputato all'interno dell'azienda" (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016 - dep. 13/07/2016, Silva e altri, Rv. 26784501).

7. Tutto ciò premesso in punto di diritto, il G.i.p. ha ritenuto i fatti e le condotte monitorate nel corso delle indagini riconducibili alla fattispecie incriminatrice ipotizzata sotto il profilo della sistematicità delle condotte, della natura strumentale dell'organizzazione posta in essere, dell'abusività delle condotte, della ingente quantità dei rifiuti trattati in modo illecito, dell'esistenza di vantaggi per i gestori dei rifiuti, l'organizzazione non governativa MSF e l'agente marittimo Gianino Francesco, e di una consapevole e orientata volontà degli stessi gestori del meccanismo fraudolento.

7.1. Passando all'esame del decreto impugnato, con specifico riferimento ai profili di censura ravvisati dalla difesa, deve essere rigettato l'argomento sostanziato nell'inapplicabilità alle navi operanti in S.A.R. del D.Lgs. n. 182/2003, nessuna assimilazione potendo farsi tra imbarcazioni private che svolgono operazioni di salvataggio in mare e le navi "possedute o gestite dallo Stato", né potendosi ritenere che l'assoggettamento alla disposizioni dell'Autorità marittima nazionale delle navi operanti in SAR - peraltro battenti bandiera diversa da quella italiana – trasformi le stesse in navi a gestione statale.

Ne consegue come la Vos Prudence e l'Aquarius fossero obbligate a conferire i rifiuti che eccedessero la capacità di stoccaggio secondo le modalità prescritte dalla normativa sopra richiamata e della quale è stata a torto invocata la disapplicazione.

7.2 Ciò premesso, occorre stabilire quali fossero le caratteristiche dei rifiuti prodotti a bordo delle navi Vos Prudence e Aquarius, onde valutare la legittimità del conferimento indifferenziato quali rifiuti solidi generici che di essi è stato effettuato.

Su tale aspetto, come in precedenza rappresentato, la difesa si è soffermata in seno alla memoria, contestando la ritenuta pericolosità per l'ambiente e la salute pubblica dei rifiuti originati dall'attività di soccorso in mare.

Ebbene, ritiene il Collegio che le valutazioni operate sull'argomento dal G.i.p., conformemente alla richiesta della Procura, siano corrette e pienamente condivisibili.

Invero, "*nonostante il rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi per contatto indiretto con la cute (virus dell'epatite A e E, malattie gastrointestinali, respiratorie, cutanee da germi multiresistenti, salmonella, scabbia, pediculosi, etc), via aerea (bacillo tubercolare polmonare, varicella, etc) o attraverso il sangue ed altri fluidi biologici (epatite B, C, Aids, etc), ferite, oggetti o materiali biologici contaminati*", i vestiti e la biancheria intima indossati dai migranti sono stati raccolti in maniera indifferenziata e conferiti alle ditte portuali per lo

smaltimento, previa classificazione indebita nella categoria dei rifiuti solidi urbani o speciali indifferenziati.

Tali rifiuti possedevano una potenziale carica infettiva che ne avrebbe imposto un trattamento differenziato, come si desume dai numerosi report sulle condizioni igieniche e sanitarie riscontrate all'interno dei centri di detenzione in Libia rinvenuti presso la sede di MSF Olanda a Catania (all. 12-17), nonché dai SAR Report Rescues in ordine alle condizioni dei migranti assistiti a bordo dell'Aquarius, con segnalazioni di numerosi casi di scabbia, infezioni del tratto respiratorio e urinario, pidocchi, meningite, sepsi (p. 32-39 della c.n.r.).

Altrettanto legittime sono le considerazioni svolte dal giudice di prime cure sull'incidenza delle patologie riscontrate fra i passeggeri sul trattamento dei rifiuti alimentari conseguenti alla somministrazione dei pasti a bordo, potendo essi veicolare, per contatto diretto, microrganismi, virus e tossine trasmessi da soggetti affetti da patologie infettive trasmissibili.

Ne consegue che la disciplina per il trattamento e la raccolta di tali rifiuti non è assimilabile a quella dei rifiuti urbani, ma essi dovevano essere conferiti quali "*rifiuti sanitari a rischio infettivo o sanitari pericolosi*".

A sostegno di tali conclusioni le previsioni dell'allegato I alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, che definisce le caratteristiche di pericolosità attribuibili ai rifiuti inserendo nella categoria H9 (infettivo) le sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute quali cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

Quanto ai rifiuti sanitari derivanti dall'assistenza medico-sanitaria prestata a bordo nei confronti dei migranti, dai report sopra richiamati emerge che in numerosi casi, a causa delle bruciature e delle ferite estese in varie parti del corpo, erano state eseguite disinfezioni e medicazioni, nonché, nei casi di sospetta infezione da polmonite, tubercolosi, epatite, Hiv, somministrati antibiotici e vaccini. Numerosi erano stati anche i casi di ascessi multipli agli arti inferiorie e di scabbia grave con sovrainfezione.

Si ha quindi la certezza della produzione di quantitativi di rifiuti medici (guanti in lattice, garze, siringhe, cateteri, cannule, mascherine, camici, provette) contenenti tracce ematiche e/o altri liquidi biologici, come urina o feci, potenzialmente infettivi, il cui conferimento o smaltimento doveva essere effettuato obbligatoriamente secondo le prescritte precauzioni di legge. Ed analoghe considerazioni valgono per gli altri presidi ospedalieri costituiti da oggetti taglienti, il cui conferimento in discarica deve essere eseguito secondo le prescrizioni e le precauzioni previste dalla normativa nazionale speciale in materia di rifiuti sanitari pericolosi e a rischio infettivo.

Esattamente quindi si è ritenuto che la raccolta e il conferimento dei rifiuti prodotti a bordo delle navi Vos Prudence ed Aquarius non siano avvenuti in modo corretto e conforme alla legge.

Gli indumenti ed i vestiti indossati dai migranti, a rischio di contaminazione da agenti patogeni e virus infettivi, ed i rifiuti alimentari rappresentati dagli scarti degli alimenti somministrati ai migranti a bordo, potenziali veicoli, per contatto diretto, di microorganismi, virus e tossine, non potevano essere raccolti e smaltiti in modo indifferenziato, quali residui del carico, assimilati ai rifiuti solidi urbani, bensì previa qualificazione degli stessi come rifiuti sanitari a rischio infettivo o sanitari pericolosi, e con modalità rispettose della salute pubblica.

Sono state esattamente valorizzate le conversazioni intercettate nel corso dell'indagine e che attestano la consapevolezza degli interlocutori della natura dei rifiuti prodotti a bordo. Sotto questo ultimo profilo, le conversazioni intercettate sull'utenza dell'odierno ricorrente hanno rivelato le modalità fraudolente di classificazione dei rifiuti derivanti dall'attività di salvataggio in mare.

Debbono essere disattese le argomentazioni della difesa volte a contestare la natura di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che è stata attribuita a talune tipologie di rifiuti prodotte a bordo delle navi di MSF operanti in SAR. Deve in particolare respingersi il rilievo sostanziato nella mancanza di un accertamento tecnico sul materiale sequestrato. Nessuna consulenza doveva essere infatti disposta, posto che la fattispecie nel cui alveo le condotte sono state inquadrate è un reato di pericolo presunto, che appresta al bene interesse protetto una tutela anticipata.

Le medesime argomentazioni valgono a confutazione dell'ulteriore rilievo difensivo, attinente al rilascio, da parte dell'USMAF competente per ciascun porto di approdo, della libera pratica sanitaria, costituente il frutto di un accertamento operato a posteriori.

7.3. La ricostruzione dei fatti offerta nel decreto tratteggia le sistematiche operazioni condotte in frode alla normativa vigente in occasione degli approdi delle navi Vos Prudence ed Aquarius presso i porti italiani.

La pluralità delle operazioni, e financo l'abitualità della condotta, non è però sufficiente a far ritenere integrato il reato contestato, di cui all'art. 452 – quaterdecies c.p.. E' infatti necessario, come più volte osservato in precedenza, un quid pluris, consistente nell'allestimento di mezzi ed attività continuative organizzate. In altri termini – lo si è già scritto- una struttura anche rudimentale, nel cui alveo ricondurre i traffici illeciti.

Come puntualizzato dalla Corte di Cassazione nelle motivazioni delle sentenze che sono state a vario titolo citate, "l'origine della fattispecie contestata è data dalla finalità di contrastare la criminalità organizzata (la c.d. ecomafia) che gestisca quello che, correttamente, la norma definisce come un "traffico" di rifiuti, organizzando in forma di impresa uno smaltimento negoziato con finalità di profitto". Non ogni violazione, pur sistematica, può quindi essere sanzionata ai sensi della normativa in esame.

Ebbene, da una verifica della fattispecie concreta operata all'insegna dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, non si rinvengono gli estremi, quanto meno a livello gravemente indiziario, dell'allestimento di specifiche risorse nell'ambito di una struttura deputata al traffico illecito.

Le indagini hanno invero fotografato le modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo delle due navi quali attività semplici, non involgenti mezzi, né organizzazione. L'attività compiuta dall'equipaggio delle imbarcazioni consisteva semplicemente nella collocazione dei rifiuti all'interno dei sacchi e nello scarico sottobordo. Si tratta di condotte obiettivamente semplici, difficilmente classificabili alla stregua di "attività organizzate".

Di più. Le indagini hanno evidenziato la consapevolezza delle modalità illecite di smaltimento dei rifiuti in capo a Gianino Francesco e ad alcuni esponenti delle ONG. Nulla è emerso in relazione ai vertici ed al personale delle ditte portuali deputate al ritiro e smaltimento dei rifiuti, motivo per cui le attività successive, imputabili alle predette, non possono essere valorizzate ai fini della configurazione di un'organizzazione strutturata minima.

Restando sul tema, si è ritenuto che la stipula dell'accordo con la GESPI in ordine allo smaltimento dei rifiuti "a sacco" e non a metro cubo fosse finalizzata al successivo smaltimento illecito degli stessi. Tale assunto non corrisponde al vero. Tale modalità era stata contrattata da Gianino Francesco in rappresentanza della ONG Save The Children (tanto si afferma nelle conversazioni) e successivamente estesa a tutte le altre organizzazioni non governative, tra cui, MSF.

Non solo. E' stato infatti dimostrato (cfr. tariffario GESPI rifiuti speciali del 25.1.2013, all. B alla memoria) che tale tariffa era stata dalla GESPI applicata a tutte le imbarcazioni che attraccavano al porto di Augusta per lo smaltimento dei rifiuti speciali di bordo. Che fosse stata ottenuta da Francesco Gianino, come da lui rivendicato orgogliosamente nella conversazione che si è citata, non può essere considerato uno strumento preordinato al compimento di illeciti futuri, non essendosi acquisiti elementi che tale giudizio supportino.

Per le ragioni esposte, in difetto dell'elemento costitutivo dell'allestimento di mezzi e risorse nell'ambito di una struttura anche rudimentale, non è ravvisabile il contestato reato di cui all'art. 452- quaterdecies, ma, semmai la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, con riferimento all'attività di miscelazione indebita dei rifiuti, questa, pacificamente ricorrente.

E però, il decreto impugnato non è legittimo anche sotto un altro profilo, quello attinente all'entità del profitto illecito che è stato calcolato. Non si ritiene infatti che le modalità di computo adottate con riferimento alle prescrizioni della convenzione internazionale MARPOL 73/78, regulation 4, punto 3 dell'Annex 13 ("*When garbage is mixed with or contaminated by other substances*

prohibited from discharge or having different discharge requirements, the more stringent requirements shall apply"), supportino, in alcun modo, la ritenuta classificazione di tutti i rifiuti prodotti a bordo della Aquarius e della Vos Prudence quali profitto del reato.

La disposizione richiamata della convenzione Marpol, recepita in Italia con legge n. 662/1980, riguarda lo scarico dei rifiuti in mare. Si stabilisce che possano essere scaricati al di fuori delle aree a ciò deputate (i porti), durante la navigazione, unicamente certi tipi di rifiuti, quali i rifiuti di cibo, le carcasse degli animali, i detergenti e gli additivi contenuti nell'acqua di lavaggio della stiva, del ponte e delle superfici esterne che non siano nocivi per l'ambiente marino. Si precisa, poi, che, qualora tali rifiuti siano mischiati o contaminati con altre sostanze che non possono essere sversate in mare o che abbiano comunque diverse regole di scarico, dovranno applicarsi anche ai primi le regole più stringenti.

Si tratta della codificazione di una regola di mero buon senso, che impone di non gettare in mare sostanze vietate sol perché mescolate con sostanze permesse. Viene in mente il caso, ben frequente, della miscelazione degli avanzi della cucina con stoviglie di plastica o non biodegradabili, come pure della contaminazione degli alimenti con detersivi chimici. E gli esempi potrebbero moltiplicarsi.

E' ovvio che, qualora la contaminazione e la miscelazione dei rifiuti sia avvenuta, debbano tutti essere smaltiti secondo le regole più stringenti, proprio perché la contaminazione tra le sostanze non consente più di operare alcun distinguo. E si tratta anche in questo caso di una regola di buon senso. Regola che vale certamente per ogni tipologia di rifiuto o contesto di smaltimento, e dunque anche per il caso di conferimento degli stessi nelle aree portuali.

Se i rifiuti del carico sono stati per qualunque ragione miscelati con rifiuti pericolosi, è chiaro che tutti debbano essere smaltiti con le modalità previste per questi ultimi. E ciò è ancor più valido per il caso di rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

E' dunque ovvio che, una volta mescolati con i rifiuti pericolosi a rischio infettivo, tutti i rifiuti prodotti a bordo della Vos Prudence e dell'Aquarius dovessero essere classificati e conferiti in base alla disciplina prevista per questi ultimi.

Questa è la conseguenza della raccolta indifferenziata dei rifiuti che è stata fatta a bordo delle due navi, che però non autorizza, affatto, a ritenere qualificabili alla stregua di profitto tutti i rifiuti prodotti a bordo.

D'altro canto, ove si addivenisse ad un'interpretazione della Regulation 4 della convenzione Marpol nel senso recepito dal G.i.p., quale precetto integrante la norma penale, si perverrebbe a una non ammissibile analogia in malam partem.

Il profitto, vantaggio economico derivante in via diretta e immediata dalla commissione dell'illecito, qui inteso come risparmio di spesa che l'agente abbia perseguito e/o ottenuto, non può che essere concepito, in senso stretto, come unicamente riferibile ai rifiuti diversi dai generici rifiuti speciali conferibili secondo le modalità ordinarie.

Solo per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo –indebitamente classificati e smaltiti- è infatti configurabile un risparmio di spesa. Solo per essi è dunque configurabile un profitto, il cui ammontare corrisponde alle somme che le ONG avrebbero dovuto versare ove avessero effettuato uno smaltimento a norma di legge.

Resta fermo l'obbligo di smaltimento secondo le regole più stringenti per i rifiuti non pericolosi che siano stati miscelati o contaminati con rifiuti pericolosi. Ciò attiene però alla riparazione delle conseguenze del reato e non trasforma i relativi esborsi in profitto.

Anche sotto questo profilo, dell'indeterminatezza del profitto e del conseguente oggetto del sequestro, il decreto deve essere annullato.

Consegue alla decisione l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.

P.Q.M.

Visto l'artt. 322 c.p.p.,

annulla il decreto impugnato e dispone la restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 14.01.2019.

Il Giudice est.
dott.ssa Laura Benanti

Il Presidente
dott. Sebastiano Mignemi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, lì 6-2-19 notificato
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Concetta La Spina